



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CARMINE DI FULVIO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. ./2008 r.g. e vertente

TRA

(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele  
Argento, giusta procura in atti,

PARTE ATTRICE

E

INTESA SAN PAOLO SPA, corrente in Torino, in persona del procuratore speciale avv. Roberto  
Malagodi, , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro referza, giusta procura in atti,

PARTE CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Come in atti.



### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 3.10.2008 Scodavolpe Elio ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la Intesa Sanpaolo S.p.A. chiedendo che il Giudice adito volesse:

- 1) dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente di corrispondenza n.539501-28, già 53950, originariamente acceso presso l'Istituto Bancario Italiano s.p.a., poi Cariplo s.p.a., poi Banca Intesa s.p.a., oggi Intesa Sanpaolo s.p.a., perché indeterminate e indeterminabili (in quanto richiamanti gli usi su piazza), e dichiarare dovuti i soli interessi legali o i diversi tassi ritenuti di giustizia;
- 2) dichiarare l'illegittimità per violazione dell'art.1283 c.c. della prassi adottata dalla banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi;
- 3) dichiarare che nulla doveva l'attore alla banca a titolo di commissioni di massimo scoperto, perché non pattuite o perché indeterminate e indeterminabili (mediante rinvio agli usi su piazza);
- 4) dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca in tema di valute, perché non pattuite o perché indeterminate e indeterminabili (mediante rinvio agli usi su piazza), e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi;
- 5) dichiarare non dovuti gli interessi eventualmente applicati dalla banca in misura usuraria;
- 6) determinare conseguentemente all'attualità il saldo del suddetto rapporto di conto corrente e condannare la convenuta a pagare in favore dell'attore le somme al medesimo spettanti a seguito dell'istruttoria, quantificate prudenzialmente in € 13.721,39 alla data del 28.6.2007;
- 7) condannare la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di € 10.000,00, o quella diversa ritenuta di giustizia anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni derivati dalla mancata disponibilità di maggiori risorse finanziarie.



La convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata in Cancelleria il 5.1.2009 (prima udienza fissata per il 27.1.2009) nella quale:

- 1) ha eccepito la nullità dell'atto di citazione o l'inammissibilità della domanda per assoluta indeterminatezza e indeterminabilità delle ragioni poste a fondamento delle domande e del petitum, in particolare per avere l'attrice omissa di indicare le singole partite contabili che sarebbero state indebite;
- 2) ha sostenuto che:
  - a) il correntista non aveva mai contestato le risultanze degli estratti conto e, quindi, le aveva tacitamente accettate; in ogni caso aveva pagato quanto chiesto dalla banca a titolo di interessi ultralegali, così adempiendo (in ipotesi di mancanza di apposita pattuizione o di nullità della clausola determinativa degli interessi ultralegali) un'obbligazione naturale, con conseguente applicazione della soluti retentio di cui all'art.2034 c.c.;
  - b) parimenti valida era la clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale e in ipotesi di invalidità essa doveva essere sostituita da quella annuale;
  - c) quanto agli addebiti di spese, competenze e commissioni il correntista non aveva mai contestato le risultanze degli estratti conto, così approvandoli;
- 3) ha eccepito la prescrizione – in via principale quinquennale ex art.2948 n.4 c.c. o in subordine decennale - del diritto dell'attrice di ripetere quanto pagato a titolo di interessi e spese, decorrendo il termine iniziale di prescrizione dalla data dei singoli pagamenti indebiti, portati a conoscenza della correntista mediante invio degli estratti conto, e quindi essendo estinto detto diritto relativamente ai pagamenti eseguiti fino 5 anni prima o fino a 10 anni prima della notifica dell'atto di citazione.

Ha, quindi, chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione e che comunque le domande fossero dichiarate inammissibili o rigettate .



.....

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione o inammissibilità della domanda è infondata, atteso che nell'atto di citazione l'attrice ha esposto i fatti in modo tale da consentire alla banca e a questo Tribunale l'individuazione del rapporto contrattuale oggetto di causa e le relative questioni giuridiche incidenti sui rapporti di dare-avere tra le parti, essendo, poi, consentito, senza violare alcun diritto di difesa della convenuta, rimettere ad una futura consulenza tecnica d'ufficio contabile l'esatta individuazione in termini numerici delle conseguenze della nullità di ben determinate clausole o dell'inesistenza di altre; peraltro nel caso di specie parte attrice ha prodotto sin dalla sua costituzione in giudizio una consulenza di parte, richiamata nell'atto di citazione, contenenti il ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti e, quindi, l'indicazione delle operazioni interessate dalle nullità o inesistenti pattuizioni dedotte nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Passando al merito, occorre esaminare anzitutto le domande di accertamento formulate dall'attore (non soggette a prescrizione e proponibili anche in pendenza del rapporto contrattuale ).

L'art.7 comma 3 del contratto di conto corrente bancario stipulato tra lo [ ] e l'IBI (ora Intesa Sanpaolo s.p.a.) in data 10.3.1978 (prodotto da parte attrice) prevede che “gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura“.

Va subito detto che nel caso di specie non risulta un patto diverso, nemmeno in epoca successiva alla stipula dei contratti, non risultando un'espressa proposta della banca di nuove condizioni contrattuali, né una relativa accettazione da parte dell'attore.

Detta clausola deve ritenersi nulla, sia per violazione del requisito formale previsto dall'art. 1284, ultimo comma c.c. , in base al quale “ *gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale* “ , sia per violazione del criterio di



determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., essendo il tasso degli interessi passivi indeterminato ed indeterminabile e rimesso unilateralmente alla volontà del creditore.

La nota giurisprudenza secondo cui la fissazione del tasso degli interessi dovuti dal cliente nel corso di un rapporto bancario di durata può essere resa determinabile - ed idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam prescritto dal terzo comma dell'art. 1284 - mediante il rinvio , previsto nella scrittura negoziale , ad elementi di fatto e dati estrinseci rispetto al contratto che siano però stati individuati ( quali il rinvio alle condizioni praticate normalmente sulla piazza dagli Istituti di credito ovvero agli accordi interbancari), è stata superata dalla successiva interpretazione della norma da parte della stessa Corte di Cassazione in relazione ai contratti bancari conclusi in data antecedente all'entrata in vigore delle nuove norme disciplinanti l'attività bancaria ( art. 4 L. 17 febbraio 1992 n 154 e artt .117 e 118 d.leg. 1 settembre 1993 n 385), le quali, introducendo una precisa deroga nel settore creditizio e finanziario rispetto al sistema normativo previgente, hanno espressamente negato la validità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi nella determinazione degli elementi principali ed accessori del rapporto obbligatorio.

Secondo l'orientamento tradizionale, favorevole alla fluidità dei rapporti bancari, *“L'obbligo della forma scritta ad substantiam imposto dall'art. 1284 ultimo comma ,... è da ritenersi egualmente rispettato quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentano la concreta quantificazione del tasso d'interesse , ancorché ciò avvenga per relationem..., come quando in un contratto di conto corrente bancario si faccia riferimento ... alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza , giacchè tali condizioni vengono fissate su scala nazionale con accordi di cartello per modo che il rinvio al tasso usuale vale ad ancorare la misura degli interessi a fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro non influenzabili dal singolo istituto bancario “ ( v. Cass. 12 novembre 1987 , n 8335; Cass. 3 dicembre 1988 n 6554; Cass. 22 maggio 1990 n 4617) .*



Tale assetto giurisprudenziale ha subito un fondamentale arresto a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione 13 marzo 1996 , n 2103 , seguita da Cass. 29 novembre 1996 n 10657, Cass. 10 novembre 1997 , n 11042, Cass. 8 maggio 1998, n 4696 , Cass. 23 giugno 1998 n 6247, nonché successivamente dalle sentenze della S.C. 12222/2003 e 13823/2002, e dalla prevalente giurisprudenza di merito.

Sulla scorta del predetto revirement giurisprudenziale (che può ritenersi consolidato) l'obbligo della forma scritta sancito per la validità della pattuizione degli interessi ultralegali, pur non comportando necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito e potendo essere soddisfatto anche per relationem , richiede comunque che le parti abbiano richiamato per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale , obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale, con la conseguenza che il mero riferimento contrattuale alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito è da considerare sufficiente solo ove esistano vincolanti discipline del saggio di interesse fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e cogente. In tal caso occorrerà accertare, con riferimento al singolo rapporto dedotto in controversia, sulla base degli elementi probatori forniti , *“se sussistevano elementi di qualificazione originaria del cliente atti a determinare , senza successiva valutazione discrezionale da parte della banca, l'oggettiva determinazione del tasso che fosse oggetto di variazione nel corso del rapporto”*. ( v Cass. 2103/96)

In sostanza, la Suprema Corte ha imposto un maggiore rigore per la validità della clausola, che ora diviene ammissibile soltanto nella misura in cui ricorrano elementi idonei a rendere automatico e non discrezionale l'assoggettamento del rapporto ad una determinata categoria di tassi di interesse.

A tale conclusione la Corte di legittimità perviene seguendo un iter argomentativo che prende le mosse dalla considerazione dell'evoluzione verificatasi progressivamente nel settore bancario, sia con riferimento al venire meno di situazione di cartello nella valorizzazione della concorrenza bancaria , sia al mutamento “ culturale” nella stessa concezione e funzione dell'attività bancaria che, portando



alla rivalutazione della tutela del contraente più debole al di là della disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c., ha finito con l'esprimersi in situazioni normative (e segnatamente art. 117 t.u.) espressamente negatorie della validità delle clausole di rinvio agli usi nella determinazione dei tassi d'interesse. Al riguardo, si è precisato che, sebbene la nuova normativa non sia applicabile ai rapporti bancari sorti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, tuttavia non può non tenersi conto, sul piano interpretativo, della normativa anche comunitaria nel frattempo intervenuta a salvaguardia della concorrenza bancaria e decisamente negatoria di situazioni di cartello, sia del mutamento progressivo delle situazioni oggettive dell'operatività delle banche, al fine di valutare se il riferimento agli usi soddisfi ancora il requisito di oggettiva determinabilità, secondo la disciplina dell'art. 1346 c.c., la cui violazione è sanzionata come causa di nullità negoziale ai sensi dell'art. 1418 2° comma c.c. (così espressamente, in motivazione, Cass. 2103/96 cit.).

Alla luce della richiamata giurisprudenza - ampiamente condivisibile - nella fattispecie in esame la pattuizione degli interessi in misura ultralegale deve ritenersi nulla, non presentando la relativa clausola caratteri di certezza ed oggettività.

Ed invero, i tassi della piazza bancaria variano da istituto ad istituto e da cliente a cliente (prime rate, top rate e situazione intermedie) e gli stessi accordi di cartello sono ormai venuti meno come parametro centralizzato e vincolante per effetto della c.d. disciplina antitrust.

Inoltre la banca opposta non ha fornito alcun riferimento a criteri prestabiliti od elementi estrinseci al documento negoziale che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale.

Né detta lacuna può ritenersi superata con l'invio al cliente dei riassunti scalari, dai quali risultava il tasso ultralegale applicato dall'Istituto, atteso che la relatio, per essere valida, deve consentire una determinazione del saggio ex ante e non rimetterlo alla discrezionalità immotivata dell'Istituto con comunicazione ex post alla scadenza del periodo trimestrale di chiusura delle partite contabili.

Va rilevato, inoltre, che neppure si può ritenere che, non avendo il correntista mai impugnato gli estratti conto inviati, questi ultimi siano stati senz'altro approvati, con pieno effetto riguardo a tutti gli



elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto e, quindi, anche con riferimento al calcolo degli interessi. Ciò in quanto la valenza probatoria delle tacite approvazioni dei conti trimestrali deve intendersi rigorosamente circoscritta alle risultanze numeriche degli addebiti in conto, senza che tale preclusione impedisca al correntista di contestare - anche oltre il termine contrattuale - la validità e l'efficacia dei rapporti giuridici sottostanti alle singole rimesse contabili riportate negli estratti, contestazione che l'attore ha qui effettuato anche sotto il profilo della violazione dell'art. 1284 terzo comma c.c. .

Al riguardo, appare opportuno ricordare l'orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio ( senz'altro meritevole di essere condiviso ) in base al quale la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto bancario rende non più contestabili l'iscrizione delle singole partite ma non la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano ( vedi, proprio con riferimento ad ipotesi di addebito di interessi ultralegali : Cass. 1112/84, 6736/95, 10129/01), onde la questione relativa all'illegittimità dell'applicazione di interessi passivi in misura ultralegale non può essere preclusa dalla tacita approvazione del conto.

Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine a criteri o parametri concreti ed univoci ( non potendo ravvisarsi questi “ nelle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”), il precetto di cui all'art. 1284 comma terzo non può ritenersi nella specie soddisfatto, ragion per cui la quantificazione e capitalizzazione degli interessi operata dalla Banca in misura costantemente ultralegale deve essere ritenuta illegittima.

Perciò, ai fini del ricalcolo del rapporto di dare-avere tra le parti e salva ogni valutazione, all'esito di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, sulle eccezioni di prescrizione e soluti retentio oltre che sull'ammissibilità della domanda di ripetizione, all'interesse ultralegale applicato al rapporto di conto corrente andrà sostituito quello legale, come previsto dall'art.1284 ultimo comma c.c., non potendosi applicare il criterio di cui all'art.117 D.L.vo 385/1993, essendo stato il contratto in esame stipulato prima dell'entrata in vigore di detto D.L.vo (come previsto dall'art.161 comma 6 stesso D.L.vo); non





dovranno, invece, essere applicati gli interessi in misura legale anche in favore del correntista (cioè quelli creditori), come erroneamente calcolato dal C.T.U., non avendo l'attore proposto un'apposita domanda.

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, essa è prevista dalle pattuizioni in tal senso ricavabili dall'art.7 commi 1°, 2° e 3° del citato contratto del 10.3.1978.

Trattasi di clausola nulla per violazione dell'art.1283 c.c..

Infatti, come è noto, la Corte di Cassazione nel corso del 1999 ( sentenze n.2734, 3096, 3445 e 12507 ) è tornata sul tema dell'anatocismo nei contratti bancari, affermando principi che hanno invertito la rotta di un orientamento giurisprudenziale pluriennale iniziato con la sentenza n.6631/81 della medesima Suprema Corte.

Detto art.1283 c.c. non esclude radicalmente la capitalizzazione degli interessi ma subordina la validità del patto che la contempra ad alcune condizioni: la posteriorità alla scadenza e la semestralità del periodo minimo di riferimento. La stessa disposizione fa, poi, salvi gli usi contrari.

Nel caso di specie non risultano rispettate le due condizioni, atteso che il patto è anteriore alla scadenza degli interessi e che è prevista in favore della banca la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Rimane, perciò, solo da stabilire se ricorra il caso degli usi contrari. E su tale punto entrano in gioco i due citati orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

Argomento condiviso da entrambi ( ed anche da questo Tribunale ) è che gli usi contrari fatti salvi dall'art.1283 c.c. possono essere solo quelli normativi e che, in mancanza di essi, essendo la norma citata imperativa - perché mira a prevenire il pericolo di fenomeni usurari e a mettere il debitore in condizione di calcolare l'esatto ammontare del suo debito al momento di stipulare la convenzione - la previsione della capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità ai sensi dell'art.1418 comma 1° c.c..

Ma mentre il primo orientamento, quello meno recente, ha sempre affermato che l'anatocismo nei rapporti bancari derivava da un vero e proprio uso normativo e che, come tale, era lecito, il secondo



sostiene che si tratta di semplice uso negoziale, illecito perché contrario alla disposizione dell'art.1283 c.c..

Tra i due è preferibile il secondo, le cui argomentazioni si danno qui per riportate, atteso che a partire dal 1999 si sono succedute numerose pronunce della S.C., culminate nella sentenza delle Sezioni Unite civili 21095/2004, tutte favorevoli alla tesi della nullità di clausole che, come quella in esame, prevedono l'anatocismo in mancanza di apposito uso normativo.

Sul punto può aggiungersi solo che nemmeno è condivisibile la minoritaria giurisprudenza di merito, che ritiene applicabile alle operazioni bancarie in conto corrente le regole riguardanti il contratto di conto corrente ordinario, le quali consentirebbero l'anatocismo in deroga all'art.1283 c.c..

Secondo tale orientamento gli artt. 1823, 1825 e 1831 c.c., dettati specificatamente in tema di conto corrente, consentirebbero l'anatocismo a scadenze convenzionalmente stabilite dalle parti a prescindere dall'art.1283 c.c..

Ciò sarebbe desumibile dal fatto che:

- 1) le parti, al momento della stipula del contratto ( quindi prima della scadenza degli interessi ), possono prevedere la chiusura del conto a scadenze convenzionalmente determinate ( 1831 c.c. );
- 2) a dette scadenze il saldo può essere considerato quale prima rimessa di un nuovo conto ( 1823 c.c. );
- 3) su dette rimesse decorrono gli interessi ( 1825 c.c. );
- 4) dunque gli interessi liquidati diventano una partita del conto e vanno a comporre il saldo, sul quale decorrono nuovi interessi, in deroga all'art.1283 c.c..

Tale disciplina sarebbe, poi, applicabile anche alle operazioni bancarie in c/c, cioè ai contratti bancari atipici regolati in conto corrente e, come tali, strutturati in modo analogo al contratto di conto corrente ordinario.



Il ragionamento, seppur meritevole di tentare di dare una soluzione ad un problema che la stessa giurisprudenza ha contribuito a creare, riconoscendo erroneamente per un ventennio il carattere di usi normativi a semplici usi negoziali, non è valido.

E', infatti, agevole osservare che:

- 1) l'art.1857 c.c. stabilisce che alle operazioni bancarie regolate in conto corrente si applicano solo gli artt.1826, 1829 e 1832 c.c., e non a caso ma perché gli altri articoli ( da 1823 a 1833 c.c. ) contengono regole incompatibili con la mancanza nel conto corrente bancario di un elemento fondamentale del contratto di conto corrente ordinario, cioè quello dell'inesigibilità e indisponibilità del credito di entrambe le parti fino alla chiusura del conto;
- 2) comunque la disciplina del contratto di conto corrente non prevede espressamente che la capitalizzazione degli interessi possa avvenire in deroga alla norma imperativa dell'art.1283 c.c.; anzi a ben vedere non prevede espressamente nemmeno che di regola si verifichi l'anatocismo; è rimessa, quindi, all'autonomia delle parti la disciplina di questo aspetto del rapporto, ma sempre nel rispetto della norma di cui all'art.1283 c.c.; piuttosto l'eccezione a tale norma sembra prevista solo dal comma 2° dell'art.120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che è stato aggiunto, però, dall'art.25 comma 2° del D.L.vo 342/99, quindi in epoca successiva alla conclusione del contratto in esame e, perciò, è ad esso inapplicabile.

Dunque va dichiarata anche la nullità della clausola in questione e va esclusa la capitalizzazione degli interessi senza alcuna sostituzione, non esistendo una norma che preveda la sostituzione automatica di detta clausola nulla; ciò senza i limiti temporali pretesi dalla convenuta in relazione alla delibera CICR del 9.2.2000, atteso che la convenuta non ha dimostrato di aver osservato le condizioni prescritte dalla norma transitoria di cui all'art.7 della medesima delibera (pubblicazione delle nuove condizioni, non comportanti un peggioramento per il cliente, in G.U. e comunicazione al cliente entro il 31.12.2000),



salva sempre ogni valutazione, all'esito della nuova consulenza tecnica d'ufficio, sulle eccezioni di prescrizione e soluti retentio oltre che sull'ammissibilità della domanda di ripetizione.

Quanto alle commissioni di massimo scoperto e alle valute esse non risultano pattuite, sicchè non sono dovute dal correntista alla banca.

La presente pronuncia va, però, limitata all'accoglimento, nei termini predetti, delle domande di accertamento, atteso che:

- 1) con sentenza 24418/2010 la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto nella materia de qua sul tempo di decorrenza iniziale del termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di indebito ex art.2033 c.c. (nonché sulla proponibilità domanda di ripetizione di indebito in corso di rapporto contrattuale), ha dettato nuovi criteri per determinare in quali casi i versamenti di somme sui conti correnti bancari possano essere considerati pagamenti e, pertanto, da quale epoca decorra detto termine di prescrizione; in sostanza la S.C. ha ritenuto giuridicamente inquadrabili quali pagamenti (e che dalla loro data decorra il termine di prescrizione) i soli accrediti su conto corrente bancario passivo, ove non siano state concesse linee di fido, ovvero su un conto corrente affidato, quando gli accrediti stessi abbiano avuto la funzione di ripianare gli sconfinamenti, cioè gli utilizzi oltre il limite dell'affidamento;
- 2) questo Giudice intende aderire alle condivisibili indicazioni della S.C.;
- 3) poiché nel caso di specie dalla documentazione prodotta dalla convenuta in allegato alla seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. risulta che il conto corrente in discussione è stato affidato, occorre disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio (precedentemente eseguita secondo diversi criteri) per verificare quali versamenti abbiano avuto la funzione di ripianare gli sconfinamenti, cioè gli utilizzi oltre il limite dell'affidamento, e quali non abbiano avuto tale funzione solutoria; in ordine ai secondi, peraltro, si porrà il problema dell'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, proposta prima della chiusura del conto; inoltre, come già



detto, dovrà essere escluso il calcolo degli interessi creditori (in favore del correntista) al tasso legale in vece di quello inferiore applicato concretamente dalla banca.

La causa va, dunque, rimessa in istruttoria al predetto fine.

**P.Q.M.**

Il Tribunale così dispone:

1. rigetta le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e di inammissibilità delle domande di parte attrice, sollevate, per assoluta indeterminazione e indeterminabilità delle ragioni poste a fondamento delle domande e del petitum, da parte convenuta;
2. dichiara la nullità della clausola di cui all'art.7 commi 1, 2 e 3 del contratto di conto corrente oggetto di causa, stipulato tra \_\_\_\_\_ e l'Istituto Bancario Italiano (ora Intesa Sanpaolo s.p.a.) in data 10.3.1978, nella parte in cui prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi spettanti alla banca;
3. dichiara la nullità della clausola di cui all'art.7 comma 3 del medesimo contratto, nella parte in cui prevede la determinazione degli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e la produzione di interessi nella stessa misura;
4. dichiara l'inesistenza di accordi tra le parti del presente giudizio, in relazione al conto corrente bancario n.539501-28 (ex 53950), su commissioni di massimo scoperto e valute;
5. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Pescara, 2 ottobre 2012

Il Giudice  
dott. CARMINE DI FULVIO



n.5021/2008 RG

## Tribunale Ordinario di Pescara

Il Giudice ,dr CARMINE DI FULVIO ,

vista la sentenza non definitiva pronunciata in data odierna,

considerato che occorre disporre l'integrazione di consulenza tecnica d'ufficio descritta in detta sentenza,

ritenuto tuttavia opportuno, prima di procedere con tale integrazione, comportante aumento delle spese processuali, sia consentire alle parti di dedurre sui quesiti da proporre al C.T.U., sia permettere alle medesime di effettuare, mediante i rispettivi C.T., i calcoli necessari, secondo i criteri indicati in sentenza o quelli diversi concordati tra le parti, e valutare conseguentemente l'opportunità di transigere la controversia;

p.q.m.

dispone la suddetta integrazione di consulenza tecnica d'ufficio contabile e fissa per la sola comparizione dei procuratori delle parti, ai fini sopraindicati, l'udienza del 20.12.2012 ore 10,30.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Pescara 02/10/2012

Il Giudice  
(dott. Carmine Di Fulvio )

